

Avv. Claudio Di Tonno
Via Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511
Fax 085/8424539
Cod fisc DTNCLD56D11G438P

Avv. Matteo Di Tonno
Viale Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511 fax 085/8424539
Cod fisc DTNMTT82C30G438C
e mail studiolegale@ditonno.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Roma

RICORSO

Per **Gruppo AIR S.R.L.** (P.IVA 06464831004) in persona dell'Amministratore in carica, legale rappresentate Raffaele Montanaro (C.F. MNTRFL70S09E435J) con sede in Roma, via Giulio Cesare, n.47, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulio Mastroianni con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 48, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto (doc. A), dall'Avv. Claudio Di Tonno (CF DTNCLD56D11G438P) del Foro di Pescara congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna (C.F. DTNMTT82C30G438C), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 085/8424539 ovvero agli indirizzi p.e.c. avvditonno@pec.giuffre.it matteoditonno@ordineavvocatibopec.it

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

nonché contro

G. S. G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. (P. IVA IT00450590310), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Gorizia, Via Pajer di Monriva n. 8, (34170)

per l'annullamento, previa sospensiva

- del provvedimento adottato in data 16 luglio 2019 (ricevuto in data 16 luglio 2019) dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza Radiotelevisiva. Contributi (prot. 0044679) ad oggetto *“Anno 2018 - Domanda del 24.2.2018 prot. 16303 di cui al D.P.R. n.146/2017. GRUPPO AIR S.R.L. marchio TELEMEX – Regione Abruzzo – Conferma della non ammissibilità della domanda”*;

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza Radiotelevisiva. Contributi (prot. 0044681) emesso in data 16 luglio 2019 ad oggetto l'approvazione della *“graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale”* oltre che agli *“elenchi degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari”* allegati A e B del provvedimento;

- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza Radiotelevisiva. Contributi (prot. 0051791) adottato in data 2 settembre 2019, e ricevuto in pari data, ad oggetto *“Anno 2018 – Domanda del 24.2.2018 prot. 16303 di cui al D.P.R. n.146/2017. GRUPPO AIR S.R.L. marchio TELEMEX - Regione Abruzzo - Risposta al reclamo del 14.8.2019 prot. 50200 – Conferma della non ammissibilità della domanda”*.

FATTO

1. Il Gruppo AIR S.r.l. (di seguito, la ricorrente) è autorizzata alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale nella regione

Abruzzo, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN).

La ricorrente è, inoltre, titolare della testata giornalistica “*Telemax Lanciano*” iscritta dal 30 settembre 1978 al n. 67 del registro dei periodici presso il Tribunale di Lanciano. La redazione è sottoposta alla direzione della giornalista professionista, Leonarda D’Alonzo. La testata svolge un ruolo di rilievo nell’ambito del pluralismo dell’informazione regionale e, in particolare, realizza e trasmette telegiornali quotidiani, *Flash News* e approfondimenti sui principali fatti di cronaca e politica.

I dipendenti assunti sono **nove unità**, tutti con contratto a tempo indeterminato e tra questi, uno ha un utilizzo inferiore al 100% (*part-time*).

2. In data 21 dicembre 2017 la Società ha presentato ai sensi del D.P.R. 146/2017, al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza radiotelevisiva. Contributi (d’ora in poi, il Ministero) domanda per l’ottenimento dei contributi relativi al “*Fondo per il pluralismo l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche*” per l’annualità 2016.

La domanda è stata accolta con il riconoscimento di un contributo pari ad Euro 74.646,29.

3. Anche per quanto attiene all’annualità 2017 la ricorrente ha presentato analoga domanda di contributo che è stata inaspettatamente dichiarata non ammissibile (il provvedimento è stato comunque impugnato dinanzi l’Ecc.mo TAR; R.G. 3024/2019).

I motivi adottati dal Ministero per l'annualità 2017 sono essenzialmente gli stessi sollevati in ordine ai provvedimenti oggi impugnati.

4. Relativamente all'annualità 2018, la ricorrente, in data 24 febbraio 2018, ha pure presentato la relativa domanda di contributo.

In data 16 maggio 2019 il Ministero ha preannunciato la non ammissibilità della domanda e concesso un termine di cinque giorni per proporre controdeduzioni, “*pena l'esclusione*”. Le controdeduzioni sono state inviate in data 21 maggio 2019 (doc. 1).

Con Decreto del 16 luglio 2019 (prot. n. 44681) il Ministero ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo 2018 e gli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari senza che tra questi comparisse la ricorrente (allegati A e B; doc. 2) ed in pari data, il Ministero ha dichiarato la non ammissibilità della domanda di contributo (provvedimento 16 luglio 2019, prot. n. 0044679; doc. 3).

In data 14 agosto 2019 la ricorrente ha proposto reclamo (ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. 146/2017) avverso la graduatoria provvisoria (doc. 4) ma il Ministero in data 2 settembre 2019 (prot. n. 0051791), in riscontro al reclamo, ha “*conferma[to la] non ammissibilità della domanda*” (doc. 5).

Il Ministero ha rigettato la domanda di contributo sulla base di due motivazioni:

- secondo la prima la richiedente non avrebbe conseguito il requisito di numero nove dipendenti in quanto – secondo il Ministero – un dipendente sarebbe stato assunto con contratto *part-time* (e, pertanto, non è stato computato come unità lavorativa unitaria);

- la seconda perché – sempre a detta dal Ministero – vi sarebbe incompatibilità tra la carica di Amministratore unico e di giornalista dipendente in capo, appunto, ad uno dei nove dipendenti.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Con riferimento alla motivazione sul dipendente assunto con contratto *part-time*: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione con i criteri di valutazione.

5. L'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017 disciplina i requisiti che le emittenti televisive autorizzate alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale avrebbero dovuto possedere al fine di usufruire delle risorse del “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione”.

Per quanto d'interesse, tra i criteri individuati la norma ha indicato il numero dei dipendenti “*effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi (...), a tempo indeterminato e determinato*” e ai sensi del comma 1 lett. *a*), n. 3, per le regioni fino a 1,5 milioni di abitanti (come l'Abruzzo), i dipendenti sarebbero dovuti essere “*pari ad almeno 8 dipendenti di cui 2 almeno giornalisti*”.

6. Orbene vi è che, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda aveva **9 (nove) dipendenti** regolarmente assunti con **contratto a tempo indeterminato** di cui numero **5 (cinque) giornalisti**, come indicato nel modulo allegato alla domanda di contributo.

Come visto, il Ministero ha ritenuto la carenza del requisito dei nove dipendenti sia con riferimento ad un dipendente assunto con contratto *part-time* sia con riferimento ad un dipendente (giornalista) perché al contempo amministratore della società.

È evidente che rispetto alla struttura della società (al momento della presentazione della domanda) – composta da numero nove dipendenti e numero cinque giornalisti – la declaratoria di illegittimità di uno dei due aspetti sollevati dal Ministero consentirebbe, comunque, di ritenere la domanda rispettosa del requisito minimo degli otto dipendenti di cui due giornalisti.

7. Orbene, per quanto attiene alla primo motivo di esclusione si rileva come il Ministero abbia considerato non sussistente il requisito previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) ritenendo che *“in base alla percentuale di occupazione dichiarata in domanda, fra questi nove dipendenti è presente un nominativo la cui percentuale di impiego contrattuale è pari al 20%”* (doc. 3 cit.). Tale motivazione è stata confermata anche nel rigetto del reclamo (doc. 5 cit.).

La motivazione è fallace ed inconferente.

8. Con riguardo al conteggio dei dipendenti effettivamente assunti non sarebbe potuta essere applicata ai fini del criterio di ammissione della domanda, la motivazione sulle ore previste in ogni singolo contratto.

L'art. 4 del D.P.R. 146/2017 stabiliva, infatti, che *“sono ammesse ad usufruire dei contributi”* le emittenti televisive che abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, *“effettivamente applicati all'attività di fornitori dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinesesto, a tempo indeterminato e determinato”*.

Non v'è chi non colga, pertanto, come anche un lavoratore con contratto a tempo parziale (*part-time*) andasse considerato come un lavoratore **effettivamente applicato** ed essere unitariamente ricompreso nel requisito relativo alle unità lavorative.

A questo si aggiunga come la norma precisasse che “*in via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero di **dipendenti occupati** alla data di presentazione della domanda*”.

Il Ministero non ha, quindi, considerato come la *lex specialis* parlasse di soli “*dipendenti occupati*” senza alcuna distinzione relativa alle ore di ciascuna tipologia contrattuale e si è invece riferito ad una percentuale di impiego contrattuale, anch'essa però inconferente.

9. Vi è che il D.P.R. 146/2017 non stabiliva alcun criterio di calcolo del lavoratore sulla base delle ore lavorate, così da non comprendersi il criterio surrettiziamente adoperato dal Ministero.

E' opportuno rilevare come il calcolo delle percentuali di impiego dipenda da ogni singolo CCNL che prevede le proprie "regole" sul contratto a tempo parziale.

Non trattandosi di una regola automatica, il D.P.R. 146/2017 avrebbe dovuto contenere precisi criteri di calcolo, invece, nulla di tutto ciò è stato previsto dalla *lex specialis* a chiaro significato che l'argomentazione sviluppata nel provvedimento impugnato non trova alcuna ratio giustificatrice.

10. Semmai, le ore oggetto di contestazione avrebbero assunto rilievo, ai fini del solo calcolo per la quantificazione dei contributi: ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.P.R. 146/2017 “*le domande di ammissione al*

contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate”.

Appare, allora, evidente come il Ministero abbia erroneamente applicato, ai fini dell’ammissione della domanda, un parametro valutativo espressamente menzionato ai fini del **calcolo del punteggio** (“*criteri applicativi di valutazione ai sensi dell’articolo 6*”).

L'errore del Ministero ha così finito per eludere la *ratio* stessa della misura contributiva posta a sostegno dell'occupazione nel settore dell'informazione televisiva in ambito locale.

11. Come anticipato con l’annullamento del provvedimento impugnato anche nella sola parte relativa al dipendente *part-time* (fin qui censurata), la ricorrente manterrebbe salvo il requisito di ammissione relativo ad almeno otto dipendenti e, pertanto, il motivo che segue è formulato solo in via subordinata, nella denegata ipotesi che il motivo di censura non dovesse essere accolto: in tal caso, il requisito minimo di ammissione verrebbe salvaguardato con l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte riferita all’altro lavoratore per il quale (erroneamente) è stato sollevato un problema di incompatibilità con la carica di amministratore (di cui al motivo che segue).

II. Circa la presunta incompatibilità tra la carica di Amministratore e quella di giornalista dipendente: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 sotto altro profilo; dell'art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 2094 c.c.; della L. 8 febbraio 1984, n. 47; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di struttura e di motivazione, falso supposto di diritto, falsa applicazione della *lex specialis*;

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 la concessione di contributi pubblici è “*subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”, la norma specifica, altresì, che l'osservanza di tali criteri “*deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi*”.

La giurisprudenza ha chiarito che “*sensi dell'art. 12 Legge 241/90 qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle p.a. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell' "an" e nel "quantum" da concedere*” (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552 e sez. II, 14 agosto 2015, n. 5261).

“*La predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande volte alla richiesta di benefici pubblici costituisce una regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessori di finanziamenti, posta non soltanto a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione, con la conseguente necessaria applicazione delle medesime predeterminate regole alle domande coerentemente presentate entro i medesimi termini*” (Cons. Stato, Sez, VI, del 29 luglio 2019, n. 5319).

12. Con riferimento alla *lex specialis* vi è che il D.P.R. 146/2017, nello stabilire i criteri e le modalità di accesso alla contribuzione pubblica, nulla ha stabilito circa l'asserita incompatibilità tra i ruoli di lavoratore subordinato e di amministratore.

Neppure il D.M. 20 ottobre 2017 (recante “*modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive*”) conteneva la benché minima richiesta di specificazione – sotto forma di causa di esclusione – tra le figure di lavoratore e di Amministratore. Sul punto, è sufficiente ricordare che il bando costituisce un vincolo per l’Amministrazione che è tenuta a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute, non potendo comminare delle esclusioni su aspetti non espressamente previsti.

13. Del tutto erroneamente, il provvedimento impugnato ha invece, disposto la non ammissibilità della domanda della ricorrente richiamando un presupposto “*in quanto – si legge nel doc. 1 – il Sig. Tommaso D’Alonzo, legale rappresentate e Amministratore unico della società richiedente (...) figura tra i dipendenti*” e, **continua il doc. 1**, “*essendoci incompatibilità tra la carica di amministratore e quella di lavoratore subordinato, lo stesso verrà escluso dal calcolo del numero dei dipendenti che concorre al raggiungimento del requisito dimensionale di ammissione di cui all’art. 4, comma 1 del cit. D.P.R.*”.

Il rigetto è stato poi motivato confermando “*le motivazioni circa l’incompatibilità tra la carica di Amministratore unico della Società e quella di giornalista/pubblicista dipendente subordinato del sig. Tommaso D’Alonzo, che oltre ad aver sottoscritto le domande di contributo per l’annualità 2016, 2017 e 2018, in qualità di legale rappresentate della Società, ha anche, in qualità di Amministratore unico, preso parte all’assemblea dei soci di approvazione del bilancio della società relativo all’esercizio 2016*” (**doc. 3**); analogamente, il provvedimento di rigetto del reclamo (**doc. 5**).

14. Come si coglie, il Ministero ha disposto l’esclusione della ricorrente sulla base di un aspetto nient’affatto contemplato nel D.P.R. n. 146 cit. e nel

relativo regolamento (che, difatti, non vengono citati a supporto della motivazione di non ammissione).

Gli atti contestati hanno dato luogo ad una violazione delle regole di partecipazione, trasparenza e legittimo affidamento pregiudicando gli obiettivi *“di pubblico interesse quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”* (cfr. D.M. 20 ottobre 2017 cit.).

15. La illegittimità dei provvedimenti è comunque riscontrabile in una ulteriore argomentazione.

Il nostro ordinamento giuridico non contempla **alcun divieto di cumulo dei ruoli di (socio) amministratore unico e di lavoratore subordinato di una medesima società.**

La giurisprudenza ha ritenuto la qualifica di Amministratore compatibile con la condizione di lavoratore subordinato laddove *“l’essere organo di una persona giuridica di per sè non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando di tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”* (Cass. Sez. I, del 6 novembre 2013, n. 24972)

Sempre sul piano giurisprudenziale, oltre ad essere stato riconosciuto come la qualità di Amministratore di una società di capitali sia compatibile con quella di lavoratore subordinato, è stato vieppiù affermato che **anche l’Amministratore unico può essere in concreto qualificato quale lavoratore subordinato:** cioè alla ricorrenza del requisito del mancato esercizio di effettivi ed autonomi poteri e la mancata soggezione

del lavoratore alle direttive altrui (Cass., Sez. Lav. 5 settembre 2003, n. 13009).

Più semplicemente, nel caso dell'Amministratore unico, il cumulo tra la qualità di organo direttivo della società e quella di lavoratore (esecutore delle prestazioni lavorative personali) è stato considerato astrattamente ammissibile dovendo essere accertata e verificata la ricorrenza di elementi ostativi, idonei ad escluderlo: la compatibilità giuridica tra le funzioni deve *“essere verificata in concreto; essendo indispensabile, da una parte, accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, dall'altra, la ricorrenza della subordinazione”* (Cass., Sez. Unite 20 gennaio 2017, n. 1554).

16 I provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dell'esistenza dei principi fin qui richiamati e alcun accertamento istruttorio è stato condotto circa il concreto conflitto di interessi e la mancanza di subordinazione del prestatore di lavoro al potere sovraordinato.

Le motivazioni, nella loro genericità, non tengono conto di quanto chiarito nelle controdeduzioni inviate in data 21 maggio 2019 e nel reclamo datato 14 agosto 2019 prontamente inviato dalla Società (doc. 4 cit.).

In entrambi i documenti sono stati illustrati gli elementi (certi e concreti) dai quali desumere la natura subordinata del rapporto di lavoro; elementi di fatto mai contestati.

17. Quanto fin qui esposto è sicuramente soddisfacente ma, per completezza d'analisi, deve osservarsi come le motivazioni non abbiano affatto considerato la **speciale normativa in tema di editoria** e gli effetti che ne scaturiscono.

Orbene, ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47 (*“Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale”*) l'attività di giornalista è sottoposto al controllo e alle direttive del Direttore di Testata. La figura del direttore rappresenta, nella materia che ci occupa, una figura garante dell'indipendenza dei giornalisti, in particolare rispetto all'editore.

La soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale dovrebbe essere *“contenuto nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione”* (Cass. 25 novembre 2010, n. 23925; Cass. 4 settembre 2000, n. 11596; Cass. 13 novembre 1985, n. 5571).

18. Nel caso che ci occupa la struttura organizzativa della ricorrente, alla data di presentazione della domanda, vedeva:

- come direttore di testata, la Sig.ra Leonarda D'Alonzo;

- come giornalista (assieme ad altri quattro) il dipendente Sig. Tommaso D'Alonzo.

Ne consegue che il giornalista Tommaso D'Alonzo era legato da un rapporto di subordinazione con l'unica figura posta al vertice dell'organizzazione giornalistica, ovvero il Direttore di Testata. Il rapporto di subordinazione, quindi, doveva essere riferito non alla struttura organizzativa aziendale (come, invece, del tutto superficialmente inteso dal Ministero) ma a quella propriamente giornalistica ovvero al Direttore di Testata.

Sarebbe bastato richiamare tale normativa per concludere come, nel caso di specie, non potesse operare alcuna causa di esclusione per una supposta incompatibilità tra le due qualifiche di Amministratore e di giornalista dipendente.

19. Infine, il provvedimento è sicuramente fallace laddove non spiega come la proposizione delle domande di contributi sottoscritte dall'Amministratore ovvero "*l'aver preso parte all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2016*", così nel **doc. 3 cit.**, abbiano potuto interferire con l'attività subordinata di giornalista.

Il Sig. Tommaso D'Alonzo è da lungo tempo dipendente della ricorrente Società, assunto regolarmente dal 1 giugno 2004 con la qualifica di giornalista pubblicitario, è inserito nell'ambito dell'organigramma della redazione della testata giornalistica *Telex Lanciano* con specifiche funzioni **e risponde alle dirette indicazioni del direttore di testata** e nel corso degli anni ha sempre percepito una **retribuzione di misura predeterminata**, non ha mai percepito emolumenti in forza della temporanea carica societaria rivestita, ha impiegato la strumentazione di proprietà della Società. Sono questi certamente indici rivelatori di un rapporto subordinato, instauratosi e mai interrotto né modificato.

Si osserva, inoltre, come laddove solitamente la durata della carica sociale di un Amministratore unico di una società di capitali si protrae per più esercizi sociali, la temporaneità della durata della carica ricoperta dal Sig. Tommaso D'Alonzo è evidente, e non necessita di particolari sottolineature, per il fatto stesso di essere stata limitata nel tempo: infatti, a seguito della delibera di nomina del nuovo amministratore (Sig. Raffaele Montanaro) il 23 luglio 2018 il dipendente Sig. Tommaso D'Alonzo, ha

comunque cessato di ricoprire la carica che – giova ripetere – aveva assunto solo in via temporanea.

Sul punto, va certamente considerata affetta da carenza motivazionale, e di istruttoria, l'assunto contenuto nel doc. 3 cit. secondo cui *“l’incompatibilità [sarebbe] stata confermata (...) anche da verifiche svolte presso l’INGPP”*.

La sua qualifica di **giornalista dipendente** dello stesso ha trovato invece conferma d'altra parte nel verbale di accertamento n.11/9 del 6 febbraio 2009 *“dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani”* (INPG) ove si legge *“dal 2000 il sig. Tommaso D’Alonzo risulta dipendente della società ed è inquadrato dal 1 giugno 2004 come teleradiogiornalista. Il Sig. Tommaso D’Alonzo di fatto ha sempre svolto con continuità attività giornalistica sia in esterna che presso gli uffici della redazione di Lanciano, occupandosi della realizzazione di interviste e servizi giornalistici sia per il telegiornale che per i programmi di informazione. L’attività sopra descritta si è sempre caratterizzata per l’assoluta prevalenza delle mansioni giornalistiche nel complesso della prestazione lavorativa espletata”*, mentre con riguardo alla Direttrice di Testata è stato accertato che *“si occupa anche di stabilire la linea editoriale del giornale e di coordinare l’attività dei giornalisti dipendenti e collaboratori”* (**doc. 6**).

Vale la pena sottolineare come tale assetto organizzativo nel tempo è rimasto immutato.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241, 7 agosto 1990; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento.

20. L'azione amministrativa deve essere informata al rispetto principio del legittimo affidamento corollario del principio di certezza del diritto, a mente del quale viene attribuita una responsabilità precontrattuale anche alla p.a. Il privato cittadino deve veder tutelata quella “situazione” determinatasi nella realtà giuridica con un evidente onere di linearità e non contraddittorietà nell'azione amministrativa rispetto ai presupposti fattuali, pena l'illegittimità di ogni determinazione confliggente con tali postulati.

Le pronunce giurisprudenziali hanno dato consistenza e “*maggior attenzione al valore della certezza delle situazioni giuridiche e alla tendenziale attenuazione dei privilegi riconosciuti all'amministrazione, anche quando agisce con poteri squisitamente autoritativi*” (Cons. Stato Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 8).

21. Nel caso che ci occupa va premesso come la domanda relativa ai contributi per l'annualità 2016 fosse stata accolta sulla base di una istanza di contributo analoga a quella oggi in discussione: la ricorrente ha presentato delle analoghe domande di contributo sotto il profilo dell'assetto societario e della distinzione dei ruoli.

Tuttavia, come già osservato, il Ministero benché non abbia eccepito alcunché per l'annualità 2016 – e tantomeno sotto il duplice profilo oggi in discussione – solo successivamente (per l'annualità 2017) ha sollevato delle censure ai fini della stessa ammissibilità della domanda.

Il Ministero ha applicato, nei fatti, una diversa disciplina regolamentare con conseguenze pregiudizievoli in termini di certezza del diritto.

Tale “novità” interpretativa ha finito per eludere l'affidamento del privato (quale limite rigoroso al potere dell'amministrazione ed all'esercizio discrezionale dello stesso). Appare indiscusso come il precedente

favorevole provvedimento aveva fatto maturare, in capo all'istante, una aspettativa qualificata a veder considerata come coerente con i requisiti minimi sul personale dipendente la presenza di un lavoratore *part-time* e di un giornalista all'epoca dei fatti anche Amministratore (essendo, medesima la fonte normativa relativa all'assegnazione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

I provvedimenti che in questa sede si impugnano non tengono minimamente conto di tale affidamento.

Il Ministero, prima di adottare gli atti oggi gravati, avrebbe dovuto attentamente considerare come i contributi in parola trovino la loro fonte nell' art. 1, comma 1, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198 che ha istituito “*il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*” al fine di garantire la piena attuazione dei principi di cui all'art. 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà indipendenza e pluralismo dell'informazione nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo. Come noto il Fondo rappresenta la fonte principale di finanziamento delle emittenti locali che diversamente non potrebbero sopravvivere anche in forza della riduzione della raccolta pubblicitaria conseguenza della ormai cronaca crisi economica.

L'art. 21 Cost. non assume soltanto un valore negativo perché alla luce della lettura combinata con l'art. 3 Cost. ne discende l'obbligo a “*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale*” che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini nonché il diritto all'informazione plurale. Ne consegue che lo Stato è tenuto ad assumere, in ossequio al dettato costituzionale, misure legislative di sostegno del pluralismo dell'informazione.

Sempre per quanto attiene le emittenti operanti in ambito locale, l'art. 1, comma 163 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha rimesso ad un regolamento “*i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo*” allo scopo di realizzare “***obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno all'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative***”.

La società, peraltro, ha operato delle scelte precise proprio in ragione dell'affidamento a vedersi assegnati i contributi del Fondo. Scelte che, in primo luogo, hanno riguardato il mantenimento costante dei livelli occupazionali nonché l'impegno a svolgere programmi di qualità e limitando le attività pubblicitarie in particolare le televendite come d'altra parte previsto nel Regolamento (D.P.R. 146/2017).

Istanza cautelare

22. Sul *fumus* si rinvia a quanto precede.

La Società si è vista negare l'assegnazione dei contributi per l'annualità 2017 ed avviare, da parte del MISE, il recupero delle somme già erogate per l'annualità 2016 e pari a 37.323,15 (ovvero metà del contributo riconosciuto).

23. Per partecipare al bando, la Società si è pure trovata costretta a limitare la propria raccolta pubblicitaria, in ottemperanza della disposizione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.P.R. 146/2017 secondo il quale “*a partire dalla domanda relativa all'anno 2018, per i soli marchi/palinesesti per i quali presentino la domanda, assumono l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24*” superiore al 40 per cento.

Tali circostanze profilano la assoluta necessità di sospendere gli effetti degli atti illegittimi e dannosi. Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare determinerebbe un evidente peggioramento delle proprie condizioni economiche.

Del tutto evidente come gli effetti pregiudizievoli degli atti, illegittimi che in questa sede si contestano, potrebbero determinare anche la peggiore delle conseguenze ovvero la chiusura della emittente con gravi ripercussioni non soltanto per i lavoratori ma anche per il pluralismo dell'informazione consumandosi in tal senso la completa negazione dei principi costituzionali che sono il fondamento del D.P.R. 146/2017.

24. Istanza di notificazione per pubblici proclami

Vista l'ordinanza del TAR Lazio sez. Terza *ter* n. 9229/2019 pubblicata in data 11 luglio 2019 relativa al giudizio R.G. n.3024/2019 promosso dal Gruppo AIR S.r.l. contro il MISE avente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti relativi al rigetto della domanda di assegnazione dei contributi ai sensi del D.P.R. 146/2017 annualità 2017 e con la quale è stata disposta la notificazione per pubblici proclami si chiede di poter essere autorizzati all'espletamento della notificazione secondo le stesse modalità anche del presente ricorso.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR accogliere il presente ricorso, previa concessione di una idonea misura cautelare e previo accoglimento dell'istanza per la notifica per pubblici proclami.

Con vittoria di spese di lite.

Si producono:

- 1) Comunicazione del MISE datata 16 maggio 2019 preavviso di rigetto;
- 2) Decreto del MISE (prot. 00446819) emesso in data 16 luglio 2019 avente ad oggetto l'approvazione della *“graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale”* oltre che agli *“elenchi degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari”* allegati A e B del provvedimento ed atti connessi;
- 3) provvedimento adottato in data 16 luglio 2019 MISE (prot. 0044679) ad oggetto *“Anno 2018 - Domanda del 24.2.2018 prot. 16303 di cui al D.P.R. n.146/2017. GRUPPO AIR s.r.l. marchio TELEMATX – Regione Abruzzo – Conferma della non ammissibilità della domanda”* (ricevuto in data 16 luglio 2019);
- 4) Reclamo proposto dal gruppo AIR S.r.l. ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.P.R. 146/2017 avverso la graduatoria provvisoria;
- 5) provvedimento del MISE (prot. 0051791) adottato in data 2 settembre 2019 avente ad oggetto *“Anno 2018 – Domanda del 24.2.2018 prot. 16303 di cui al d.P.R. n.146/2017. GRUPPO AIR S.R.L. marchio TELEMATX – Regione Abruzzo Risposta al reclamo del 14.8.2019 prot. 50200 – Conferma della non ammissibilità della domanda;*
- 6) verbale INPGI n.11/9 del 6 febbraio 2009.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il ricorso ha valore indeterminabile e, pertanto, si versa il C.U. di Euro 650,00.

Pescara, li

Avv. Claudio Di Tonno

Avv. Matteo Di Tonno

Relazione di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Avv. Matteo Di Tonno, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio del 31.5.2010, ho notificato il suesteso ricorso al TAR Lazio, Roma a:

- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78780773941-0 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 243 nel Registro Cronologico

Avv. Matteo Di Tonno

G. S. G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L. (P. IVA IT00450590310), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Gorizia, Via Pajer di Monriva n. 8, (34170) e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78780773930-6 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 244 nel Registro Cronologico

Avv. Matteo Di Tonno